

rebbe convenuto, dopo la necessaria istruttoria, in base alle norme vigenti in materia di edilizia popolare ed economica e di cui al L. n. 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Alla suddetta operazione dovrebbero essere applicate le condizioni attualmente praticate per i mutui all'edilizia sovvenzionata dallo Stato e cioè le condizioni deliberate dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 1952.

Tenuto conto peraltro che trattasi di mutuo non assistito dal contributo statale annuo di cui alla Legge 2 luglio 1949, n. 408, la durata dell'ammortamento, non connessa con la durata trentacinquennale del contributo statale, potrebbe essere ridotta al di sotto dei vent'anni - al fine di evitare il rinnovo dell'ipoteca di garanzia - con conseguente sensibile riduzione delle spese per l'amministrazione del mutuo stesso.

Il Direttore Generale, visto il suesposto rapporto del Servizio Affari Patrimoniali Immobiliari, sottopone al preventivo esor.